

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, TEDESCO TATO Giglia, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GHERBEZ Gabriella, LUCCHI Giovanna, MAFAI DE PASQUALE Simona, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SQUARCIALUPI Vera Lilliana e TALASSI GIORGI Renata

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1976

Norme integrative in materia di assistenza sanitaria e trattamento previdenziale nelle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del presente disegno di legge è quello di ovviare ad alcune difficoltà nelle quali si vengono a trovare alcuni coniugi che, non avendo diritto all'assistenza mutualistica e al trattamento di quiescenza a titolo proprio, in seguito allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio restano privi di assistenza e dell'eventuale pensione di reversibilità. Com'è ovvio si tratta nella quasi totalità dei casi di donne che la situazione socio-politica del nostro Paese relega tanto spesso al ruolo di casalinghe mentre siamo ben lontani dalla realizzazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale generalizzato.

Il problema — segnalato da lungo tempo e riconosciuto valido da giuristi e politici — fu oggetto nella VI legislatura di un disegno di legge dei senatori Zuccalà ed altri (riguardante però le sole norme per l'assistenza sanitaria) nonchè di petizioni popolari.

Le petizioni sono state ripresentate anche in questa legislatura e deferite alla 2^a Commissione permanente.

È appena il caso di ricordare — come del resto più su accennato — che queste norme vengono suggerite al legislatore dalla condizione reale della donna nel nostro Paese nel quale sono tutavia indispensabili alcuni aggiustamenti che in un migliore e più sviluppato assetto — non avranno più ragione di esistere.

Pare, d'altronde, alle proponenti che oltre al beneficio materiale, si configuri per la donna, eliminando il timore che l'eventuale scioglimento del matrimonio la privi di indispensabili sussidi, una maggior serenità e libertà di decisione.

Con il primo dei due articoli proposti si vuole ovviare alla situazione per cui, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, uno dei due coniugi rimane scoperto da qualsiasi

forma di assistenza mutualistica. Con la nuova disciplina il coniuge cui non spetti l'assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo conserva il diritto a tale assistenza nei confronti dell'ente mutualistico di cui era beneficiario in costanza di matrimonio. È evidente che l'efficacia di tale norma potrà essere limitata nel tempo dall'effettiva entrata in vigore del servizio sanitario nazionale.

La seconda parte del provvedimento proposto tende ad ovviare ad un limite della legislazione vigente secondo la quale il tribunale può disporre, in caso di morte del coniuge tenuto al pagamento degli alimenti, che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite (quindi la norma prevede già un susseguente matrimonio) venga attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con la nuova normativa si vuole ovviare a due inconvenienti: innanzi tutto si vuole garantire alla moglie divorziata la pensione di reversibilità dell'ex coniuge, anche qualora questi non si sia risposato. In secondo luogo, si vuole evitare che alla morte della nuova moglie gli eventuali assegni o quota di pensione concessi dal giudice vengano meno in favore della moglie divorziata. Si garantirà così che la moglie divorziata non dipenda per il godimento della quota della pensione del marito dall'esistenza in vita della nuova moglie.

È evidente che la ripartizione delle quote e tutti gli altri problemi connessi al trattamento della moglie divorziata sotto questo profilo saranno di competenza del magistrato.

Le proponenti, convinte di raccogliere con il presente disegno di legge una richiesta assai viva nel Paese, confidando nell'attenzione e nell'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio il coniuge, a cui non spetti l'assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo, conserva il diritto all'assistenza stessa nei confronti dell'ente mutualistico di cui era beneficiario prima dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.

Il diritto di cui al precedente comma si estende in ogni caso ai figli minori affidati al coniuge stesso.

Art. 2.

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di susseguente matrimonio da parte dell'obbligato o in caso di premorienza del nuovo o dei nuovi coniugi rispetto ad esso, la pensione di reversibilità dell'obbligato stesso potrà essere attribuita dal tribunale al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite in caso di morte dell'obbligato, eventualmente attribuita dal tribunale al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimarrà a capo di questi ultimi nell'ipotesi di morte del coniuge superstite. Il tribunale potrà poi stabilire che tale quota venga aumentata, anche parzialmente, della parte già spettante al coniuge superstite.

Analogamente si potrà procedere ad identica ripartizione in caso di morte del coniuge o di uno dei coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata la suddetta sentenza, a vantaggio del coniuge superstite o di altri coniugi.